



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 605 del 14 novembre 2024

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

**OGGETTO: Modifica orario di lavoro a tempo parziale della
dipendente OMISSIS.**

IL DIRIGENTE

Premesso che la dipendente OMISSIS, presta servizio in ruolo presso questo Ente a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell'Area degli Istruttori - profilo professionale di "Istruttore amministrativo-contabile".

Vista la determinazione dirigenziale n. 15 del 18 gennaio 2024, con la quale si è provveduto alla trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente da tempo pieno a tempo parziale orizzontale al 61,11%, per il periodo 1° febbraio 2024/31 gennaio 2025.

Considerato che con nota registrata al protocollo dell'Ente in data 8 novembre 2024 al numero 32160, la dipendente ha richiesto un aumento delle ore settimanali previste dal suddetto rapporto di lavoro a tempo parziale da 22 a 27.30, e quindi la percentuale della prestazione lavorativa a tempo pieno da 61,11% a 76,39%, per il periodo di un anno, con decorrenza 1° dicembre 2024, e pertanto in anticipo rispetto alla data precedentemente concordata.

Dato atto che il dirigente dell'Area dei Servizi alla Persona ha espresso parere favorevole in calce alla richiesta di modifica dell'orario di lavoro a tempo parziale a partire dal 1° dicembre 2024 e fino al 30 novembre 2025, con articolazione oraria distribuita su cinque giorni a settimana, come di seguito indicato, per un totale di 27.30 ore:

- lunedì 8.00/12.30 – 13.00/15.30;
- martedì 8.00/12.30;
- mercoledì 8.00/12.30 - 13.00/15.30;
- giovedì 8.00/12.30;
- venerdì 8.00/12.30.

Richiamati:

- ✓ l'articolo 53 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, disciplinante i rapporti di lavoro a tempo parziale, il quale dispone, al comma 2, che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria/area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni di Elevata Qualificazione;
- ✓ l'articolo 54 del predetto C.C.N.L. disciplinante l'orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il quale dispone, al comma 1, che la prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

Considerato che da una ricognizione effettuata dal servizio Gestione Risorse Umane il contingente di personale a tempo parziale appartenente all'Area degli Istruttori è al di sotto del limite sopra indicato.

Ritenuto di provvedere in merito, ritenendo meritevoli di accoglimento le esigenze rappresentate dalla dipendente.

Visti:

- ✓ il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- ✓ il C.C.N.L. del 21 maggio 2018 e il C.C.N.L. del 16 novembre 2022, relativamente alla disciplina del lavoro a tempo parziale;
- ✓ il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1. di incrementare, sulla base del parere favorevole espresso dal dirigente dell'Area dei Servizi alla Persona, le ore settimanali previste dal rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale con la dipendente OMISSIS, inquadrata nell'Area degli Istruttori con profilo professionale di "Istruttore amministrativo-contabile", da 22 a 27.30, e quindi la percentuale della prestazione lavorativa a tempo pieno da 61,11% a 76,39%, per il periodo 1° dicembre 2024/30 novembre 2025, con articolazione oraria distribuita come di seguito indicato, per un totale di 27.30 ore:
 - lunedì 8.00/12.30 – 13.00/15.30;
 - martedì 8.00/12.30;
 - mercoledì 8.00/12.30 - 13.00/15.30;
 - giovedì 8.00/12.30;
 - venerdì 8.00/12.30.
2. di sottoscrivere con la dipendente apposito accordo di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, contenente gli elementi indicati dall'articolo 53, comma 11, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018;
3. di dare atto che per la durata dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico spettante sarà riproporzionato a n. 27.30 ore settimanali, pari al 76,39% della prestazione lavorativa a tempo pieno, così come saranno ricalcolati i giorni di ferie e i permessi spettanti.

**IL DIRIGENTE
(FERRARA MARCO) ***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 14 novembre 2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.